

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01897/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02955/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 2955 del 2015, proposto da:

██
██
██
██
██
██

contro

- Ministero della Salute,
rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato,
anche domiciliataria in Roma, Via
dei Portoghesi 12;

- Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, Via Antonio Mordini, 14;

nei confronti di

Gianluca Sassi, Sara Bolognese;

per la riforma

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 03766/2015, resa tra le parti, concernente graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Toscana;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

[REDACTED]

Considerato che l'appello cautelare non investe i profili di attribuzione del punteggio, per i quali non è ancora definita la fase cautelare in primo grado;

Considerato che le censure di illegittimità della organizzazione del concorso nella forma di graduatorie regionali rese alternative dalla contestualità delle prove, scelta che appare imputabile al d.m. 7 marzo 2006, devono essere affrontate in sede di esame del ricorso nel merito (senza che la relativa valutazione risulti pregiudicata dall'inerenza della disciplina del concorso alla materia della formazione professionale, incidendo parimenti sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, sulla materia delle professioni e su quella della salute);

Ritenuto, nelle more, che – impregiudicata ogni valutazione discendente dalla verifica in concreto dell'interesse a ricorrere, che dovrà avvenire in primo grado a seguito della disposta integrazione del contraddittorio – nella comparazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto che non sono stati adeguatamente rappresentati dalla Regione specifici impedimenti di carattere organizzativo, occorre dare prevalenza a quello di parte appellante a non perdere l'occasione di frequentare il corso già avviato, confermando l'ammissione con riserva in soprannumero e senza borsa di studio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2955/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai

soli fini dell'ammissione con riserva al corso in soprannumero e senza borsa di studio.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo,

Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Pierfrancesco Ungari,

Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)